

"ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.p.A."

STATUTO

## **Indice**

### **Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

- Art. 1) DENOMINAZIONE
- Art. 2) SEDE
- Art. 3) OGGETTO SOCIALE
- Art. 4) DURATA

### **Titolo II - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI - PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI**

- Art. 5) CAPITALE SOCIALE
- Art. 6) PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA
- Art. 7) FINANZIAMENTO SOCI
- Art. 8) AUMENTO DI CAPITALE
- Art. 9) AZIONI
- Art. 10) CARATTERISTICHE, QUALITA' e DIRITTI dei SOCI
- Art. 11) PARTECIPAZIONI di SOGGETTI alla SOCIETA'
- Art. 12) CESSIONE di AZIONI
- Art. 13) OBBLIGAZIONI E TITOLI DI CREDITO

### **Titolo III - ASSEMBLEA**

- Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
- Art. 15) AVVISO DI CONVOCAZIONE
- Art. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 17) PARTECIPAZIONE
- Art. 18) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA
- Art. 19) MATERIA RISERVATE ALL'ASSEMBLEA

### **Titolo IV - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

- Art. 20) NUMERO COMPONENTI, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'
- Art. 21) NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI
- Art. 22) VICE-PRESIDENTE, AMMINISTRATORE/I DELEGATO/I, DIRETTORE GENERALE, SEGRETARIO - COMPITI e MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 23) CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE
- Art. 24) POTERI E RAPPRESENTANZA
- Art. 25) POTERI E DELEGHE AL PRESIDENTE

### **Titolo V - DIRETTORE GENERALE**

- Art. 26) SCELTA - RESPONSABILITA' - COMPITI - DELEGHE di RAPPRESENTANZA - SOSTITUZIONI

### **Titolo VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

- Art. 27) COLLEGIO SINDACALE
- Art. 28) CONTROLLO CONTABILE

### **Titolo VII - BILANCIO E UTILI**

- Art. 29) ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO
- Art. 30) DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

**Titolo VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE di VERTENZE fra SOCIETA' e  
SOCI - DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento E  
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

- Art. 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Art. 32) IL DIRITTO DI RECESSO
- Art. 33) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

## **Titolo I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

#### **Art. 1) - Denominazione**

Tra i Comuni di: Annone Veneto (VE), Cinto Caomaggiore (VE), Concordia Sagittaria (VE), Portogruaro (VE), Pramaggiore (VE), San Stino di Livenza (VE), Meduna di Livenza (VE), Azzano Decimo (PN), Chions (PN), Pasiano di Pordenone (PN), Pravisdomini (PN), Sesto al Reghena (PN), Arzene (PN), Casarsa della Delizia (PN), Fiume eneto (PN), San Giorgio della Richinvelda (PN), San Martino al Tagliamento (PN), Valvasone (PN), Zoppola (PN) a seguito della scissione della società Acque del Basso Livenza S.p.A., avente sede ad Annone Veneto in Viale Trieste, n. 11, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia 00204730279, nelle società Acque del Basso Livenza S.p.A. (scissa) e nella Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. (beneficiaria), è costituita una Società per Azioni denominata Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.a.

#### **Art. 2) - Sede**

1. La Società ha sede in Annone Veneto (VE).
2. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio di uno qualsiasi dei Comuni soci e istituire sedi secondarie.  
L'Assemblea può istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località del territorio dei Comuni soci.
3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 3) - Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto la Proprietà, e la relativa amministrazione, delle Reti, degli Impianti e delle Dotazioni Tecnico-Amministrative atti, anche tramite il gestore del servizio idrico integrato all'esercizio delle attività per la gestione, attraverso società correlate, dei seguenti Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica (art. 113 T.U.L.O.E.L.) ed assimilati in materia di:
  - Gestione integrata delle risorse idriche (Ciclo Idrico Integrato) - con attività Industriale di Gestione di Reti, Impianti e Dotazioni in Affitto di Impianti o di ramo di Azienda ed Erogazione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica stessi nelle fasi di: captazione, trasporto, adduzione, lavorazione, distribuzione dell'acqua potabile e raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue (Fognatura e Depurazione), nonché: protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici.

2. La Società può inoltre avere per oggetto la Proprietà di altre reti, impianti e dotazioni - e della loro amministrazione - per eventuali diversi Beni strumentali atti all'esercizio delle attività nel campo di altri Servizi a rilevanza Economica (art. 113) compatibili con il Ciclo Idrico Integrato: a rete, comprese le funzioni di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di Telecomunicazioni, ma differenziati da quelle del Servizio I.I..
3. La Società ha anche il compito, per apposito mandato dei Comuni Soci, di eventualmente effettuare le Gare ad Evidenza Pubblica - di cui all'ultimo periodo del XIII comma dell'art. 113 citato, per l'affidamento - decorsi i periodi transitori e di salvaguardia previsti dall'art. 113, XV comma, richiamato e dalle Norme Regionali (e Provinciali) sul Ciclo Idrico Integrato - dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica per conto ed con il coordinamento dell'Autorità d'Ambito dell'ATO Interregionale del LEMENE ovvero dell'autorità equivalente esistente.  
Tanto in alternativa dell'affidamento diretto - senza Gara ad Evidenza Pubblica - dei/per conto dei Comuni soci a proprie Società dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica classificabili "in house" (art. 113, comma IV/a et comma V/c) da parte dell'Autorità d'Ambito dell'ATO Interregionale del LEMENE.
4. La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati.
5. La Società quindi può:
  - I - svolgere attività di consulenza, assistenza, servizi in campo idrico, energetico e ambientale;
  - II - organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale;
  - III - elaborare progetti, dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi.
6. La Società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi ed associazioni italiane aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri.
7. La Società può instaurare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, con Soggetti pubblici, con le Università e può con essi stipulare convenzioni ed effettuare innovazioni e ricerche.
8. Per ottenere l'affidamento di Servizi Pubblici Locali Utenziali NON - a rilevanza - Economica/i nei territori dei/di Comuni non soci, la Società può partecipare a Gare: peraltro ciò se consentito - di tempo in tempo - e nel rispetto delle norme di legge sull'evidenza pubblica.

9. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ritenute necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.
10. L'attività finanziaria o l'assunzione di partecipazioni in altre Società dovrà essere svolta non come attività principale e giammai ai fini del collocamento, ma come stabile investimento e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

#### **Art. 4) - Durata**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. L'Assemblea straordinaria può prorogarne la durata o sciogliere anticipatamente la Società.
3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

### **Titolo II**

#### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI**

#### **Art. 5) - Capitale sociale**

Il Capitale sociale è di € 7.993.843 (settemilioninovecentonovantatremilaottocentoquarantatre/00) suddiviso in numero 7.993.843 azioni nominative di € 1 (uno/00) cadauna.

#### **Art. 6) Partecipazione totalitaria pubblica**

La Società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. è a totale Capitale Pubblico Locale, ai sensi dell'articolo 113, comma XIII, della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (e I/35/448/2001) e del comma IX dell'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ed è derivata - quale "beneficiaria" - dalla scissione parziale e proporzionale di Acque del Basso Livenza S.p.A. ("scissa").

2. I rapporti tra Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. ed i Comuni Soci sono regolati da apposito strumento Convenzionale. Quelli fra la scissa Acque del Basso Livenza S.p.A. e la beneficiaria da specifico contratto di servizio ex comma XI art. 113/267/2000 e s.m.i..

#### **Art. 7) - Finanziamento soci**

1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente

dai Comuni Soci.

2. Salvo diversa determinazione, nel qual caso si applica l'interesse legale, tali versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **Art. 8) - Aumento di capitale**

1. Il Capitale Sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con conferimenti in denaro o in natura, coerentemente con l'art. 2342 C.C..
2. Il Capitale Sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Comuni già soci.  
In caso di aumento del Capitale Sociale sarà riservato il diritto di "opzione" ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 C.C., peraltro assunta con una maggioranza minima del 51% del Capitale Sociale già sottoscritto e versato.
3. Gli azionisti avranno altresì diritto di "prelazione" sulle azioni di cui al comma 2 rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 C.C..

#### **Art. 9) - Azioni**

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto.
2. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
3. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..
4. L'Assemblea Straordinaria può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e che pertanto lo stato di socio possa risultare unicamente dai Libri Sociali.

#### **Art. 10) - Caratteristiche, qualità e diritti dei soci**

1. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione, coerentemente con il successivo comma 3; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.
2. Ogni socio dispone di tanti voti quante sono le azioni di un € di cui è intestatario, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse.
3. In sede di aumento del Capitale Sociale, i soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di quelle già effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della

deliberazione dell'Assemblea dell'aumento di Capitale Sociale.

4. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione assembleare di aumento di Capitale approvata come da art. 2441 del codice civile, ma con la maggioranza minima del 51% del capitale già sottoscritto e versato.

#### **Art. 11) - Partecipazione di soggetti alla Società**

1. Possono partecipare alla Società:
  - a) Enti Pubblici Locali territoriali, in particolare le Amministrazioni Comunali, ovvero Comunità Montane od assimilate;
  - b) - in loro vece - Soggetti associativi degli E.P.L.T. di cui al punto a), come i Consorzi di Funzioni o le Unioni di Comuni.
2. L'ammissione di nuovi Soci - soggetti sub 1° comma - è, comunque, subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 12) - Cessione di azioni**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, qualora un socio intenda trasferire a terzi Comuni, Enti Pubblici Locali territoriali od ad altri soggetti Enti Pubblici equiparati, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente - con raccomandata con avviso di ricevimento - informare il Consiglio di Amministrazione per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, ad informare, a mezzo raccomandata A. R., allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione della comunicazione del socio venditore.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al comma precedente, debbono manifestare - a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione - la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci, per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.
5. La prelazione dovrà essere esercitata dai soci, in proporzione alle azioni possedute, su tutte quelle in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad

- essi in proporzione alla rispettiva previa loro partecipazione al Capitale della Società.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta originaria, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
  7. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione delle azioni sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, esso verrà determinato d'accordo tra le parti.
  8. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.
  9. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla parte più diligente ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.
  10. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.
  11. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salvo la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.
  12. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.
  13. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 11.

**Art. 13) Obbligazioni e titoli di credito**

1. La Società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, con decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. La delibera di emissione di obbligazioni deve indicare:
3. a) il valore nominale di ciascun titolo;
4. b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
5. c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
6. d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale sia, in tutto o in parte, subordinato alla previa soddisfazione dei diritti degli altri creditori della Società;

- e) se i tempi e l'entità dei pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della Società.
3. I titoli obbligazionari devono indicare:
- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale essa è iscritta;
  - b) il Capitale sociale e le Riserve esistenti al momento dell'emissione;
  - c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
  - d) inoltre: l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, nonché l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della Società;
  - e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
4. I possessori di obbligazioni possono riunirsi in assemblea al fine di deliberare in ordine:
- a) alla nomina o revoca del rappresentante comune;
  - b) alle modificazioni delle condizioni del prestito;
  - c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  - d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori di obbligazioni.

### **Titolo III**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 14) - Assemblea degli azionisti**

1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o non intervenuti.  
La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

##### **Art. 15) - Avviso di convocazione**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicare ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, all'indirizzo risultante

dal Libro Soci; nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda od eventualmente della terza convocazione. Essa potrà essere convocata anche mediante forme diverse dalla raccomandata quali: fax, posta elettronica od altri mezzi analoghi, purché la comunicazione sia trasmessa agli interessati almeno otto giorni prima della riunione.

Tali differenti sistemi di convocazione potranno essere adottati nei confronti di quei soci che avranno comunicato di essere in possesso dei relativi mezzi recettori del messaggio e purché i loro specifici indirizzi, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica certificata siano riportati nel libro soci.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea, di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile, occorre che gli Amministratori ed i Sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi erano stati informati della riunione assembleare cui non hanno potuto partecipare.

3. L'Assemblea può anche essere svolta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video - collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito a chi presiede l'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia permesso al soggetto verbalizzante di cui all'art. 15 di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia reso possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante di cui all'art. 15.

#### **Art. 16) - Convocazione dell'assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non oltre 180

- (centoottanta) giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
  3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare.

#### **Art. 17) - Partecipazione**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta (da € 1,00 - uno/00 - ciascuna).
3. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega, rilasciata anche con lettera semplice, ai sensi dell'art. 2372 C.C..
4. La rappresentanza può essere conferita soltanto ad altri soci, per cui non possono essere delegati né gli Amministratori, né i Sindaci, né i Dipendenti della Società; né gli Amministratori, Sindaci e Dipendenti di Società da essa controllate.
5. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea (oltre sé stessa, se Socio) più di 2 (due) altri Soci.
6. Gli Amministratori, i componenti effettivi del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale (se nominato) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. Il Presidente della seduta, col consenso dell'Assemblea, può ammettere alla stessa dipendenti della Società o suoi consulenti esterni, al solo fine di fornire specifiche notizie ai Soci: con obbligo di questi di fuoriuscita dalla sala della seduta all'atto delle votazioni.

#### **Art. 18) - Presidenza dell'assemblea e segreteria**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dell'A.U.), la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona designata appositamente per quella seduta dalla maggioranza dei soci presenti alla seduta.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, proposto dallo stesso all'Assemblea che lo nomina.
3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.
4. La direzione dei lavori assembleari, la regolazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.
5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

**Art. 19) - Materie riservate all'assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il Bilancio d'esercizio;
  - b) nomina e revoca gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
  - c) nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il Controllo Contabile (ovvero l'attribuzione del controllo contabile al Collegio sindacale);
  - d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci.
2. Anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:
  - a) le eventuali azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;
  - b) l'approvazione degli indirizzi strategici della Società;
  - c) l'alienazione di immobili sociali e la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, quando trattasi di valori a Bilancio al 31/12 dell'anno precedente di entità superiore ad 1/3 del Patrimonio Sociale Netto alla stessa data;
  - d) l'acquisto o la cessione di Partecipazioni di controllo di valore superiore al 5% del valore nominale del Patrimonio aziendale risultante dall'ultimo Bilancio approvato.
3. L'Assemblea straordinaria ha competenze e maggioranze come previsto dal Codice Civile.

**Titolo IV**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 20) - Numero dei componenti, durata in carica ed incompatibilità'**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri (incluso il Presidente) anche non soci, secondo le apposite norme legislative per le Società degli Enti Pubblici Locali. L'Assemblea, prima delle nomine, ne stabilisce il numero per il triennio in corso di rinnovo.
2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.

3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore - o di Direttore Generale (di cui al successivo art. 26) -, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:
  - a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite - oltre che dall'art. n. 2382 C.C. - dagli artt. 25, comma 4, e 26 della Legge 25 marzo 1993 n. 81 e dall'art. 15 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992 n. 16: come integrati nel Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in Enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
  - c) siano in lite con la Società o siano: titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Consigliere più anziano di età.
5. Se l'Assemblea chiamasse ad amministrare la Società, invece del Consiglio di Amministrazione, una sola persona, questa sarà denominata ed agirà quale Amministratore Unico: in tale ipotesi tutte le disposizioni, norme e facoltà dal presente Statuto attribuite al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, si dovranno intendere riferite all'A.U..

**Art. 21) - Nomina, sostituzione e compensi**

1. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero nei limiti dall'art.18, comma 1.
2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede - senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni - alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, la durata in carica del sostituto è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere ancora nell'ufficio l'Amministratore sostituito.
3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorché

- dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.
  5. Liste di candidati possono essere presentate dai soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni; le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
  6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.
  7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.
  8. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni da 1 Euro assegnate al socio che l'ha votata.
  9. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non può comunque spettare un numero di consiglieri superiore: a due (in caso di C.d.A. di tre membri), a tre (se di cinque membri).  
Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro o per cinque, a seconda del numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
  10. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il capolista della lista che ottiene il maggior numero di voti viene nominato dall'Assemblea Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  11. Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

**Art. 22) - Vice-presidente, Amministratori delegati,  
Direttore Generale, segretario -  
Compiti e maggioranza del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le funzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, e un Direttore Generale - con le competenze come da art. 26.
2. Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
4. Dovranno essere assunte con la maggioranza del 60% (sessanta) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
  - la determinazione degli indirizzi relativi alla gestione aziendale sulla base delle linee strategiche individuate dall'Assemblea;
  - l'acquisto o la cessione delle partecipazioni di controllo; fuorché quelle per partecipazioni di valore superiore al cinque per cento del valore nominale del Patrimonio aziendale risultante dall'ultimo Bilancio approvato dall'Assemblea: che sono riservate all'Assemblea Ordinaria;
  - gli indirizzi ai fini della nomina o la designazione dei rappresentanti della Società in seno agli organi di controllo delle Società od Enti al cui capitale la Società partecipa;
  - la nomina di Amministratori Delegati.
5. Il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, può chiedere agli Amministratori di riferire, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società (o dalle società controllate).

**Art. 23) - Convocazione, costituzione,  
quorum di deliberazione, verbalizzazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso, o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata da spedire a mezzo posta, fax, telegramma o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, ma almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti

- i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.
5. Il Direttore Generale, che non sia anche Consigliere Delegato o componente del C.d.A., partecipa alle adunanze se all'uopo invitato e senza diritto di voto.
  6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.
  7. Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza di quest'ultimo dall'Amministratore Delegato (se nominato: in caso di A.D. plurimi, presiede quello più anziano di età) ovvero dal Consigliere più anziano di età.
  8. Il Consiglio - salvo quanto previsto al IV comma dell'art. n. 20 - delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.
  9. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.
  10. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.
  11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati - ai sensi della normativa al tempo vigente -, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.  
In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 24) - Poteri e rappresentanza**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la sola gestione ordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà aventi il mero scopo dell'attuazione per il raggiungimento degli scopi sociali le quali, dalla legge o dallo statuto, non siano riservate all'Assemblea;
2. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti: tanto con periodico rapporto, almeno trimestrale, del Presidente al Consiglio.
3. Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega (per procura), spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'Amministratore Delegato.
4. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria

amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione - per procura - al Direttore Generale, con firma singola (o congiunta con altro Amministratore).

**Art. 25) - Poteri e deleghe al Presidente**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto, il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e - se designato - il Direttore Generale.
2. In particolare, il Presidente o l'Amministratore unico:
  - a) mantiene i rapporti permanenti con Comuni Soci e, in particolare, con le Amministrazioni Comunali dei medesimi;
  - b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali (provinciali e regionali) e statali;
  - c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;
  - d) - se designato dal Consiglio di Amministrazione - vigila sull'operato del Direttore Generale; verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
  - e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media;
  - f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con esclusione di quelli indicati all'articolo 22 dello Statuto sociale e ne informa il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla loro adozione definitiva, previa consultazione, anche posteriore per l'urgenza (ma al massimo entro sette giorni).

**Titolo V**

**DIRETTORE GENERALE**

**Art. 26) - Scelta - responsabilità - compiti - deleghe di rappresentanza - sostituzioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico può nominare, in luogo dell'/degli Amministratore/i Delegato/i, un Direttore Generale, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale od amministrativa.  
In caso di ricerca esterna della persona per le funzioni di Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, previa idonea pubblicità dell'offerta dell'incarico e del suo contenuto, procede all'acquisizione dei curricula degli aspiranti e può avvalersi, ai fini della loro valutazione,

del parere consultivo di primaria società specializzata nella ricerca e selezione del personale.

A tale predetta società può essere demandato eventualmente anche il correlativo compito di ricerca e selezione.

2. Il Direttore Generale, ha la responsabilità gestionale della Società.

A tal fine, sotto l'input del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, per le parti di sua pertinenza:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente, il Budget e il Bilancio d'esercizio;
- d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e può proporre la convocazione al Presidente;
- e) (qualora non sia anche membro del C.d.A. o Amministratore Delegato: come previsto all'art. 20) partecipa alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;
- f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
- g) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente - od a mezzo di proprio procuratore speciale - alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
- h) assume il personale, ad esclusione dei dirigenti e dei quadri, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dei criteri di selezione dallo stesso individuati e dirige il personale della Società, ivi compresi i dirigenti e i quadri: adottando - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari fino alla sospensione breve;
- i) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, alle spese necessarie a garantire l'ordinaria gestione di funzioni e servizi societari e, comunque, a tutte le spese di importo non superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, sempre che non rientrino espressamente nella competenza di altri organi statutari;
- j) presiede le commissioni di gara e di concorso; stipula i contratti; assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
- k) firma la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente / Amministratore Delegato;

- 1) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto o ad esso delegati/bili o conferitigli per procura dagli altri organi statutari.
3. Al Direttore Generale designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, su procura del Presidente, anche funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.
4. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Direttore Generale sono assegnate ad altro dirigente aziendale individuato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

## **Titolo VI**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 27) - Collegio Sindacale**

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, nonché due Sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.
4. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
5. I Sindaci devono assistere alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione.
6. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, ed il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell'apposito libro; al Sindaco dissenziente spetta il diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.  
Il Sindaco il quale, senza giustificato motivo, non partecipi in un esercizio a due riunioni del Collegio - od ad una assemblea od a tre di Consiglio di Amministrazione - può

essere dichiarato decaduto dall'ufficio da parte dell'Assemblea.

5. Il Collegio Sindacale, nei casi di cui all'art. 2406 C.C., deve convocare l'Assemblea dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo.

#### **Art. 28) - Controllo contabile**

1. Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'Assemblea di attribuire il controllo contabile a un Revisore o a una Società di revisione.
2. Il Revisore o la Società di revisione, quando incaricati del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:
  - verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - verifica se il Bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze della Contabilità e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  - esprime con apposita relazione un giudizio sul Bilancio d'esercizio.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
4. L'incarico di controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
5. Il Revisore contabile o la Società di revisione devono possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civile. In difetto, il Revisore o i soci della Società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore o di una nuova Società di revisione.

### **Titolo VII**

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Art. 29) - Esercizio sociale e redazione del Bilancio**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di Legge, provvede alla redazione del Bilancio, adotta il progetto di Bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro

- 120 (centoventi) giorni ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
- ~~3-~~ Il Bilancio - che non può essere composto in forma abbreviata - è redatto adottando logiche di contabilità economico-patrimoniale, e si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex art. 2423 e ss. C.C..
  4. Il Bilancio, corredato dai documenti previsti dalla Legge, sarà trasmesso al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'adunanza dell'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto; indi messo a disposizione dei Soci - presso la sede societaria - almeno per 15 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea.
  5. Il Bilancio è corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore o della Società di Revisione per il Controllo Contabile.

#### **Art. 30) - Destinazione degli Utili e Dividendi**

1. L'Utile netto di Bilancio è ripartito come segue:
  - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
  - il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti Comuni soci, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'Utile, in tutto o in parte: al Fondo di Riserva straordinario, in supero volontario dei minimi di legge all'ordinario od ad altri Fondi di Accantonamento speciale, oppure come riporto - dell'Utile non ripartito - al nuovo esercizio.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione dal ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

#### **Titolo VIII**

#### **COMPOSIZIONE AMICHEVOLE di VERTENZE fra SOCIETA' e SOCI - DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 31) - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i Soci, nonché fra i Soci in merito al presente Statuto, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine a: la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto [e del contratto sociale - Convenzione fra Comuni Soci], sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, formato da

tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli Arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile.

**Art. 32) - Il diritto di recesso**

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
  - b) le Trasformazioni della Società - Scissione, Fusione e simili operazioni civilistiche straordinarie -;
  - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 30, comma II, del presente Statuto.
2. Il diritto di recesso compete inoltre anche ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  - a) la proroga del termine;
  - b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
3. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto con lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione: delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo aveva legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
4. Il Socio ha diritto alla Liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'Organo di Controllo, tenuto conto della consistenza

patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso: tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

5. Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del Capitale Sociale o lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del Capitale Sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

#### **Art. 33) - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I Liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla Società, evitando - nel possibile - disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

